



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@lnd.it

pec disciplinare@lndsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 59 CDT 06

DEL 09 SETTEMBRE 2014

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

AFFARI GENERALI Fax 091-6808498

Giattino Fabio 091 6808 422

Lo Nigro Aldo 091 6808 421

Porzio Franco 091 6808 438

sicilia.affarigenerali@lnd.it

sicilia.affarigenerali@lndsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D. Fax 091-6808497

Costantino Wanda 091 6808 405

attivitaagonistica@lndsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S. Fax 091-6808498

Cusimano Giusy 091 6808 419

sicilia.sgs@figc.it

sicilia.sgs@lndsicilia.legalmail.it (PEC)

CAMPI SPORTIVI Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe 091 6808 424

settoreimpiantisicilia@lnd.it

settoreimpianti@lndsicilia.legalmail.it (PEC)

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE (già Commissione Disciplinare Territoriale) Fax 091 6808462

tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE (già Commissione
Disciplinare Territoriale) Fax 091 6808462**

cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498

Giannopolo Calogero 091 6808 408
Lo Iacono Lia 091 6808 428
sicilia.amministrazione@Ind.it
sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496

Boatta Simona 091 6808 463
sicilia.giudicesportivo@Ind.it
giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SEGRETERIA Fax 091 6808497

Gatto Maria 091 6808 409
gatto@Ind.it
gatto@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Cinquemani Francesco 091 6808 425
sicilia.segreteria@Ind.it
sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Lo Sizzo Laura 091 6808 440
crlnd.sicilia01@figc.it
sicilia.segreteria@Ind.it

COMMISSARI DI CAMPO

Lo Sizzo Laura 091 6808 440
laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SETTORE TECNICO Fax 091 6808498

Saccà Giovanni 091 6808 433
sicilia.settoretecnico@Ind.it

TESSERAMENTO LND fax 091 6808498

Cutrera Giovanni 091 6808 410
Sconzo Giulio 091 6808 423
sicilia.tesseramento@Ind.it
sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE Fax 091 6808495

Bevilacqua Silvio 091 6808 406
Mendola Paolo 091-6808 475
sicilia.dr5@Ind.it
sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE Fax 091 6808498

Mistretta Giuseppe 091 6808 473
Cutrera Giovanni 091 6808 410
sicilia.femminile@Ind.it

femminile@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Si comunica altresì che, con deliberazione del Commissario ad Acta della F.I.G.C. del 30 Luglio 2014 approvato con deliberazione del Presidente del CONI n.112/52 del 31/07/2014 e pubblicato sul C.U. 36/A del 01/08/2014, sono stati identificati due nuovi Organi di Giustizia Sportiva Territoriale che sostituiscono la Commissione Disciplinare Territoriale:

Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale)

(PEC tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it);

Corte Sportiva di Appello Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale)

(PEC cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it);

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

(GIÀ COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE)

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Salvatore Palumbo e dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante A.I.A., A.E. Pietro Consagra, e l'intervento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Giulia Saitta, si è riunito il giorno 09 settembre 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n° 348/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Francesco Greco (Presidente A.S.D. Macchitella calcio)

A.S.D. Macchitella Calcio

Con nota 1124pf 12-13/GS/reg del 27 aprile 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) il Sig. Francesco Greco, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., per avere consentito ad un tecnico non tesserato, sottoscrivendo la distinta di gara, di svolgere l'attività di allenatore in favore della propria squadra nella gara di campionato regionale juniores Vittoria/Macchitella Calcio del 21/02/2013.

Con la medesima nota e per quanto ascritto al predetto Presidente è stata altresì deferita la A.S.D. Macchitella Calcio, ex art. 4 comma 1 C.G.S.

Il sig. Francesco Greco ha fatto pervenire nei termini di rito memoria difensiva, rigettando ogni addebito.

Nessuna delle parti deferite è poi comparsa all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi tre a carico del tesserato e dell'ammenda di € 400,00 a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale), osserva, con riferimento alle note difensive agli atti del procedimento, che il tesseramento del tecnico spiega validità soltanto quando esso è compiutamente effettuato dal Settore Tecnico, all'uopo delegato dalla FIGC (art. 34 Reg. Settore Tecnico), e non già quando esso viene richiesto.

Risultando in modo documentale che la Società in questione ha utilizzato quale allenatore, nella sopra indicata gara del campionato regionale juniores della stagione sportiva 2012-2013, il tecnico sig. Fortunato Giannone (allenatore - cod. 55.789), senza che lo stesso risultasse regolarmente tesserato, ne consegue la piena responsabilità delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte a norma di regolamento.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *Inibizione per mesi uno a carico dei Sig. Francesco Greco;*
- *Ammenda di € 50,00 a carico della A.S.D. Macchitella Calcio.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 349/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Gaspare Caronia (Consigliere della A.S.D. Pol. Val di Mazara)

A.S.D. Pol. Val di Mazara

Con nota 1125pf 12-13/GS/reg del 12 maggio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) il Sig. Gaspare Caronia, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., per avere consentito ad un tecnico non tesserato, sottoscrivendo le distinte di gara, di svolgere l'attività di allenatore in favore della A.S.D. Pol. Val di Mazara in almeno n° 2 gare del campionato di 3^a categoria s.s. 2012/2013.

Con la medesima nota e per quanto ascritto ai Sig. Caronia è stata altresì deferita la predetta Società, ex art. 4 comma 2 C.G.S.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie o documenti a discolpa, né si sono presentate all'udienza dibattimentale.

Di contro, il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi tre a carico del tesserato e dell'ammenda di € 500,00 a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale), risultando in modo documentale che la Società in questione ha utilizzato quale allenatore, in due gare del campionato di terza categoria della stagione sportiva 2012-2013, il tecnico sig. Antonino Boncore (allenatore di base - cod. 57.213), senza che lo stesso risultasse regolarmente tesserato, ritiene pertanto che le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento, conseguendone le sanzioni come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *Inibizione per mesi uno a carico dei Sigg. Mario Inzerilli e Vittorio D'Agostino;*
- *Ammenda di € 100,00 a carico della A.S.D. Pol. Val di Mazara.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 350/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Salvatore Ciraulo (Calciatore A.S.D. Stefanese Calcio)

Sig. Giuseppe Barone (Consigliere A.S.D. Stefanese Calcio)

A.S.D. Stefanese Calcio

Con nota 1126pf 12-13/GS/reg del 14 maggio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) i sigg. Salvatore Ciraulo e Giuseppe Barone per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., per avere consentito ad un tecnico non tesserato, sottoscrivendo le distinte di gara, di svolgere l'attività di allenatore in favore della propria Società in almeno n° 4 gare del campionato juniores s.s. 2012/2013.

Con la medesima nota e per quanto ascritto ai sigg. Salvatore Ciraulo e Giuseppe Barone è stata altresì deferita la A.S.D. Stefanese Calcio, ex art. 4 comma 2 C.G.S.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie o documenti a discolpa, né si sono presentate all'udienza dibattimentale.

Di contro, il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi tre a carico del sig. Barone e della squalifica per mesi uno a carico del sig. Ciraulo e dell'ammenda di € 400,00 a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale), risultando in modo documentale che la Società in questione ha utilizzato quale allenatore, in almeno quattro gare del campionato juniores della stagione sportiva 2012-2013, il tecnico sig. Antonio Reale (allenatore di base - cod. 112.416), senza che lo stesso risultasse regolarmente tesserato, ritiene pertanto che tutte le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento, conseguendone le sanzioni come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *Squalifica per mesi uno a carico del Sig. Salvatore Ciraulo;*
- *Inibizione per mesi uno a carico del Sig. Giuseppe Barone;*
- *Ammenda di € 200,00 a carico della A.S.D. Stefanese Calcio.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 351/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Giuseppe Fernandez (Calciatore A.S. Atl. Palagonia)
A.S. Atletico Palagonia

Con nota 1127pf 12-13/GS/reg del 08 maggio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) il Sig. Giuseppe Fernandez, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F., per avere consentito ad un tecnico non tesserato, sottoscrivendo le distinte di gara, di svolgere l'attività di allenatore in favore della A.S. Atletico Palagonia in almeno n° 3 gare del campionato di calcio a 5 serie D, s.s. 2012/2013.

Con la medesima nota e per quanto ascritto al sig. Fernandez è stata altresì deferita la predetta Società, ex art. 4 comma 2 C.G.S.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie o documenti a discolpa, né si sono presentate all'udienza dibattimentale.

Di contro, il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della squalifica per mesi uno a carico del tesserato e dell'ammenda di € 500,00 a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale), risultando in modo documentale che la Società in questione ha utilizzato quale allenatore, in almeno tre gare del campionato di calcio a 5 serie D della stagione sportiva 2012-2013, il tecnico sig. Vito Priolo (allenatore - cod. 52.822), senza che lo stesso risultasse regolarmente tesserato, ritiene pertanto che le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento, conseguendone le sanzioni come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *Squalifica per mesi uno a carico del Sig. Giuseppe Fernandez (A.S. Atletico Palagonia);*
- *Ammenda di € 150,00 a carico della predetta Società.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 352/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Salvatore Lavena (Calciatore Football Club Motta S.A.)
Sig. Giovanni Balsamo (Consigliere Football Club Motta S.A.)
A.S.D. Football Club Motta S.A.

Con nota 1131pf 12-13/GS/reg del 03 maggio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) i sigg. Salvatore Lavena e Giovanni Balsamo per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F., per avere consentito ad un tecnico non tesserato, sottoscrivendo le distinte di gara, di svolgere l'attività di allenatore in favore della propria Società in almeno n° 2 gare del campionato provinciale juniores, s.s. 2012/2013.

Con la medesima nota, e per quanto ascritto ai sigg. Lavena e Balsamo, è stata altresì deferita la A.S.D. Football Club Motta S.A., ex art. 4 comma 2 C.G.S..

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie o documenti a discolpa, né si sono presentate all'udienza dibattimentale.

Di contro, il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi tre a carico del sig. Balsamo, della squalifica per mesi uno a carico del sig. Lavena e dell'ammenda di € 400,00 a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale), risultando in modo documentale che la Società in questione ha utilizzato quale allenatore, in due gare del campionato provinciale juniores della stagione sportiva 2012-2013, il tecnico sig. Carmelo Maenza (allenatore di base - cod. 57.775), senza che lo stesso risultasse regolarmente tesserato, ritiene pertanto che tutte le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento, conseguendone le sanzioni come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *Squalifica per mesi uno a carico del Sig. Salvatore Lavena;*
- *Inibizione per mesi uno a carico del Sig. Giovanni Balsamo;*
- *Ammenda di € 100,00 a carico della A.S.D. Football Club Motta S.A.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 353/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. MOSCADINI SALVATORE (calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA);

Sig. CERNIGLIARO SAMUELE (calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA)

Sig. BUSCARINO ALESSANDRO (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all'epoca dei fatti)

Sig. COSTANZO GIUSEPPE (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all'epoca dei fatti)

Sig. DAVI CARLO (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all'epoca dei fatti)

Sig. RUBINO GIUSEPPE (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all'epoca dei fatti)

Sig. NICOSIA SALVATORE (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all'epoca dei fatti)

Sig. MAZZOLA MARCO (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all'epoca dei fatti)

Sig. ZARCONE DOMENICO (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all'epoca dei fatti)

Sig. PALEGGIATI ORAZIO (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all'epoca dei fatti)

A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA

Con nota 7678/1026 pf13-14/AA/ac del 23/06/2014, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) i calciatori Moscadini Salvatore e Cernigliaro Samuele avendo accertato che gli stessi hanno disputato nelle fila dell'A.S.D. Ezio Roma Calcio Isola, nel periodo compreso tra il 6 novembre 2013 ed il 18 maggio 2014 rispettivamente 27 gare il primo (di cui 8 valevoli per

il campionato Juniores e 19 per il campionato allievi) e 18 il secondo (di cui 3 per il campionato Juniores e 15 per il campionato allievi) senza averne titolo perché in detto periodo non risultavano ancora tesserati per la predetta società.

I sigg. Buscarino Alessandro, Costanzo Giuseppe, Davi Carlo, Rubino Giuseppe, Nicosia Salvatore, Mazzola Marco, Zarcone Domenico e Paleggiati Domenico, tutti dirigenti tesserati per l'A.S.D. Ezio Roma Calcio Isola, per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all'art.10 comma 2 del C.G.S. per avere sottoscritto nella decorsa stagione sportiva le distinte delle gare a cui hanno partecipato i predetti calciatori dichiarando che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giuste le norme vigenti, malgrado i calciatori Moscadini Salvatore e Cernigliaro Samuele non ne avessero titolo.

La Società A.S.D. Ezio Roma Calcio Isola a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 del C.G.S. per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1 comma 5 C.G.S. Quanto sopra è emerso a seguito d'indagini sollecitate alla Procura Federale da parte di questo Comitato Regionale giusta nota pervenuta dalla Delegazione Provinciale di Palermo che segnalava la partecipazione irregolare dei calciatori Moscadini Salvatore e Cernigliaro Samuele ad una gara del campionato allievi che era stato oggetto di esame da parte del Giudice Sportivo Provinciale.

Le parti deferite, sebbene convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse e solo la società deferita ha fatto pervenire, nei termini di rito, memorie difensive a discolpa, rammaricandosi per la verificata dimenticanza dei tesseramenti.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e ha chiesto l'applicazione, a carico delle parti deferite, delle seguenti sanzioni:

Sig. MOSCADINI SALVATORE (calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA) squalifica per 15 gare;

Sig. CERNIGLIARO SAMUELE (calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA) squalifica per 10 gare;

Sig. BUSCARINO ALESSANDRO (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all'epoca dei fatti) inibizione per mesi tre;

Sig. COSTANZO GIUSEPPE (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all'epoca dei fatti) inibizione per mesi otto;

Sig. DAVI CARLO (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all'epoca dei fatti) inibizione per mesi quattro;

Sig. RUBINO GIUSEPPE (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all'epoca dei fatti) inibizione per mesi quattro;

Sig. NICOSIA SALVATORE (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all'epoca dei fatti) inibizione per mesi sei;

Sig. MAZZOLA MARCO (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all'epoca dei fatti) inibizione per mesi uno;

Sig. ZARCONE DOMENICO (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all'epoca dei fatti) inibizione per mesi uno;

Sig. PALEGGIATI ORAZIO (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all'epoca dei fatti) inibizione per mesi uno;

A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA punti otto di penalizzazione nel Campionato Juniores, punti diciotto di penalizzazione nel Campionato Allievi Provinciali, ammenda di € 3.000,00=

Il Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) osserva che risulta inequivocabilmente dalla documentazione in atti la responsabilità di quanto

addebitato ai sig.ri Moscadini Salvatore e Cernigliaro Samuele atteso che questi ultimi nel periodo compreso tra il 6 novembre 2013 ed il 18 maggio 2014 hanno partecipato, quali calciatori, nelle fila dell'A.S.D. Ezio Roma Calcio Isola, rispettivamente a 27 gare il primo (di cui 8 Juniores e 19 allievi) e a 18 gare il secondo (di cui 3 juniores e 15 allievi) senza che gli stessi ne avessero titolo, atteso che sono risultati essere stati tesserati per la predetta società solo in data 29 maggio 2014, circostanza questa peraltro ammessa dalla stessa società nella memoria difensiva depositata in atti.

Così come appare inequivocabile la responsabilità dei sigg. Buscarino Alessandro, Costanzo Giuseppe, Davi Carlo, Rubino Giuseppe, Nicosia Salvatore, Mazzola Marco, Zarcone Domenico e Paleggiati Orazio i quali, nella loro qualità di dirigenti accompagnatori dell'A.S.D. Ezio Roma Calcio Isola, hanno sottoscritto le distinte di gara a cui hanno partecipato i predetti atleti attestandone il loro regolare tesseramento nonostante gli stessi non risultavano tesserati per la predetta società per cui non avevano alcun titolo a prendervi parte.

Ne consegue che, come da deferimento, i sigg. Moscadini Salvatore e Cernigliaro Samuele sono da ritenersi responsabili della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 10 comma 2 C.G.S., mentre i sigg. Buscarino Alessandro, Costanzo Giuseppe, Davi Carlo, Rubino Giuseppe, Nicosia Salvatore, Mazzola Marco, Zarcone Domenico e Paleggiati Orazio sono da ritenersi anch'essi responsabili della violazione dell'art. 1 commi 1 C.G.S. in relazione all'art. 10 comma 2 C.G.S.

La Società deferita deve, infine, ritenersi oggettivamente responsabili ex art. 4 comma 2 per il fatto dei propri tesserati.

Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, pur ridefinite come in dispositivo, dovendo essere parametrare all'età degli atleti ed al comportamento assunto dalla società che ha ammesso la propria colpa.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

Sig. MOSCADINI SALVATORE (calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA) squalifica fino al 31 gennaio 2015;

Sig. CERNIGLIARO SAMUELE (calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA) squalifica fino al 31 dicembre 2014;

Sig. BUSCARINO ALESSANDRO (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all'epoca dei fatti) inibizione per mesi tre;

Sig. COSTANZO GIUSEPPE (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all'epoca dei fatti) inibizione per mesi otto;

Sig. DAVI CARLO (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all'epoca dei fatti) inibizione per mesi quattro;

Sig. RUBINO GIUSEPPE (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all'epoca dei fatti) inibizione per mesi quattro;

Sig. NICOSIA SALVATORE (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all'epoca dei fatti) inibizione per mesi sei;

Sig. MAZZOLA MARCO (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all'epoca dei fatti) inibizione per mesi uno;

Sig. ZARCONE DOMENICO (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all'epoca dei fatti) inibizione per mesi uno;

Sig. PALEGGIATI ORAZIO (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all'epoca dei fatti) inibizione per mesi uno;

A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA punti quattro di penalizzazione nel Campionato

Juniores, punti dieci di penalizzazione nel Campionato Allievi Provinciali, ammenda di € 1.000,00=

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 09/09/2014

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**